Allegato "B" al n. di Rep. 103.265/21.113

STATUTO

1) Costituzione, denominazione, durata e sede

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti Codice Civile, del Verbale di Accordo del 7 febbraio 2013 tra Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali e per le finalità dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (nel testo statutario di seguito Associazione) con sede a FIRENZE.

   La durata dell'Associazione, comunque correlata alla permanenza della Società Capogruppo, è fissata in anni 99 e può essere prorogata una o più volte dalle Fonti Istitutive.

2) Scopi e finalità

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro e si propone di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale per gli associati ed i loro familiari con iniziative di natura culturale, artistica, turistica e sportiva, nonché servizi alla persona.

   Si propone altresì di favorire un utilizzo sano e proficuo del tempo libero, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per un sereno incontro, un'utile convivenza ed un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli associati.
2. L'Associazione persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci ed i loro familiari in acquisti di beni o servizi, in via singola e/o collettiva, stipulando a tal fine convenzioni con produttori, distributori e aziende commerciali; laddove ne ravvisi l'opportunità, esercita eventualmente attività commerciale, diretta o indiretta, in modo non prevalente e comunque strumentale alle finalità di cui al presente articolo.
3. L'Associazione, nel perseguire i propri obiettivi e scopi istituzionali, opera anche in attuazione di specifici accordi stipulati tra le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e

le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo costitutivo dell'Associazione stessa.

4. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale in modo determinante delle somme versate dai Soci a titolo di quote associative, del contributo - previsto dagli accordi sindacali, tempo per tempo vigenti - versato, ai sensi del primo comma dell'art. 148 del T.U.I.R., in qualità di partecipanti da Intesa Sanpaolo e dalle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché di eventuali contributi erogati dalle Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo.

3) Soci – diritti e doveri

1. Sono considerati Soci dell'Associazione (di seguito denominati Soci ordinari) e, in quanto tali, destinatari delle attività della medesima ed in possesso del diritto di voto, gli iscritti - secondo le modalità definite dalle intese tra le Fonti Istitutive, atte a garantire la libertà di adesione:
   - i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2014 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante presso una delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro 6 mesi dalla data di assunzione;
   - i dipendenti in servizio alla medesima data presso una delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché i dipendenti delle Fondazioni bancarie, da cui siano originate società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo, in entrambi i casi fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 giugno 2014;
   - a richiesta, i pensionati che, all'atto del pensionamento, erano dipendenti di Società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e che ancora ne fanno parte;

2. E' facoltà di ogni socio ordinario estendere, a fronte del pagamento di uno specifico contributo di entità stabilita pro-tempore dalle Fonti Istitutive, i benefici e i servizi a familiari (di seguito denominati Soci familiari):
   - coniuge in assenza di separazione legale,
   - coniuge di fatto,

- figli fiscalmente a carico, anche se adottati o in affidamento preadottivo o comunque permanentemente inabili al lavoro,
- figli non fiscalmente a carico, anche se adottati od in affidamento preadottivo, del coniuge non legalmente separato o di fatto,
- figli non fiscalmente a carico, anche se adottati o in affidamento preadottivo purché conviventi con uno dei genitori,
- altri familiari fiscalmente a carico, purché conviventi con il socio ordinario.

3. sono Soci esterni:
   - i soci - alla data del 1° gennaio 2013 non in possesso dei requisiti di socio ordinario di cui ai punti che precedono - dei Circoli preesistenti indicati nell'allegato all'accordo 7 febbraio 2013, a condizione che sia stata deliberata dagli organi competenti la confluenza nell'Associazione con decorrenza entro e non oltre il 1° gennaio 2014;
   - i soci - non in possesso dei requisiti di cui ai punti che precedono - presentati dai soci ordinari per la partecipazione alle attività dell'Associazione.

   In caso di decesso del socio ordinario in servizio, i soci familiari possono mantenere a richiesta, l'iscrizione all'Associazione, assumendo la qualifica di socio esterno.

   Una volta cessato il rapporto associativo a qualsiasi titolo dei soci esterni di cui al primo alinea del presente comma, il Socio esterno perderà definitivamente il diritto all'iscrizione.

   I soci esterni non potranno superare il 10% dei Soci ordinari.

4. L'iscrizione dei Soci ordinari o dei Soci familiari avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui sarà richiesta all'Associazione.

5. I Soci ordinari esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite con separato accordo sindacale tra le Fonti Istitutive.

6. I Soci ordinari e i soci esterni sono tenuti al versamento della quota annuale d'iscrizione - incluso quanto dovuto per l'iscrizione dei relativi Soci familiari - nella misura stabilita pro-tempore dalle Fonti Istitutive i cui inerenti accordi diventano parte integrante dell'ordinamento dell'Associazione.

Le variazioni contributive disposte dalla Fonti Istitutive sono tempestivamente comunicate agli iscritti.

Il mancato pagamento della quota annuale determina la perdita della qualità di socio; per partecipare alle attività dell'Associazione è, altresì, necessario essere in regola con i pagamenti di volta in volta previsti per medesime.

7. I Soci ordinari, i relativi Soci familiari e i Soci esterni hanno diritto di fruire delle facilitazioni e convenzioni promosse dall'Associazione, di frequentare i locali e far uso delle attrezzature in disponibilità, nonché di partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dai vari organi statutari.

8. Tutti i Soci ordinari, i relativi familiari e i Soci esterni hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le delibere, anche di natura regolamentare, dei competenti organi dell'Associazione.

   In caso di comportamento dei Soci non conforme alle norme statutarie o ai principi di correttezza richiesti ai Soci dell'Associazione, previa acquisizione dei motivi giustificativi da parte dell'interessato, è prevista - nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni - l'adozione dell'ammonizione scritta da parte del Consiglio Territoriale ovvero della sospensione dall'Associazione per un periodo non superiore a tre mesi deliberata da parte del Consiglio Territoriale, o ancora della sospensione dall'Associazione per un periodo superiore a tre mesi, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Territoriale, o ancora, infine, l'esclusione, su proposta di un componente del Consiglio Direttivo deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.

   Avverso ciascuno dei predetti provvedimenti l'interessato potrà notificare, entro 15 giorni dalla ricezione della sanzione, ricorso al Consiglio Direttivo, che a sua volta dal momento della ricezione dell'atto dovrà adottare entro il termine massimo di tre mesi le proprie definitive determinazioni, da notificarsi successivamente all'interessato.

9. Il rapporto associativo cessa per perdita dei requisiti di cui al presente articolo, mancato pagamento della quota annuale, recesso, esclusione, per causa di morte o per cessazione dal rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento.

Il venir meno, a qualsiasi titolo, della qualifica di Socio ordinario comporta la contemporanea decadenza da qualsiasi incarico elettivo ricoperto dal Socio presso l'Associazione e comunque la contemporanea decadenza dalla qualifica di Socio anche per tutti i relativi Soci familiari, salvo quanto disposto dal punto 3, secondo capoverso del presente articolo.

Il Socio in caso di perdita, per qualsiasi ragione, della relativa qualifica non potrà pretendere la restituzione della quota di iscrizione e/o qualsiasi apporto all'Associazione, né il riconoscimento, a qualsiasi titolo, di quote del patrimonio sociale.

10. Le quote sociali sono intrasmissibili, fatti salvi i trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

4) Organi

1. Organi dell'Associazione sono:
   - il Corpo Elettorale
   - l'Assemblea dei delegati
   - il Consiglio Direttivo
   - il Presidente
   - il Direttore
   - il Collegio dei Sindaci
   - i Consigli territoriali
2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione possono essere ricoperte dai soli Soci ordinari maggiorenni.

5) Corpo Elettorale

1. Il Corpo elettorale è composto dai Soci ordinari di cui all'art.3. Al Corpo Elettorale compete eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo, del Collegio dei

Sindaci, dei Consigli territoriali nonché dell'Assemblea dei Delegati per la parte elettiva in base alle modalità stabilite nel Regolamento elettorale da definirsi con accordo sindacale tra le Fonti Istitutive e che costituirà parte integrante del presente Statuto.

2. In relazione al comma che precede, ogni socio ordinario potrà esercitare il proprio diritto di voto anche attraverso modalità elettronica "a distanza", secondo le modalità di cui al sopra indicato Regolamento elettorale.
3. Il Consiglio Direttivo informerà con un preavviso di almeno 45 giorni tutti i soci ordinari sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto con strumenti, eventualmente anche di natura elettronica, tempo per tempo previsti dal Consiglio Direttivo.

6) Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita da 33 delegati, di cui 16 nominati da Intesa Sanpaolo e 17 eletti dagli iscritti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

2. L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo senza diritto di voto, si riunisce per:

   a) deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto definite dalle Fonti Istitutive e, a maggioranza qualificata di ¾, lo scioglimento dell'Associazione stessa;

   b) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;

   c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

   Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 17 componenti l'Assemblea dei Delegati, di cui almeno 9 elettivi.

3. L'Assemblea dei Delegati di norma si riunisce (anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate) una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo; in via straordinaria la convocazione stessa potrà avvenire su richiesta di almeno 10 Delegati con comunicazione, comprensiva dell'oggetto della riunione, al Consiglio Direttivo affinché lo stesso possa procedere alle convocazioni nei termini di seguito indicati.

4. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno 10 giorni di calendario prima di quello stabilito dalla convocazione medesima; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per le vie brevi.

5. I bilanci ed i rendiconti economici approvati, nonché le delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Corpo Elettorale, saranno a disposizioni per la consultazione dei Soci con modalità, eventualmente anche di natura elettronica, tempo per tempo prevista dal Consiglio Direttivo.

6. Qualora, a seguito di cessazione di più componenti, si riducesse la composizione dell'Assemblea dei Delegati ad di sotto del numero minimo per la validità delle sedute, l'Assemblea decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

7) Consiglio Direttivo – il Presidente

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 componenti, così suddivisi:

   - 8 eletti dal Corpo elettorale
   - 7 nominati dall'Azienda

   Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto anche i Responsabili dei Consigli territoriali di cui all'art.10.

2. Il Consiglio Direttivo -insieme ai Responsabili dei Consigli territoriali, ai Sindaci ed al Direttore - è convocato dal Presidente, in caso di impossibilità dello stesso, dal vice Presidente, almeno 7 giorni prima comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno 6 componenti.

   La partecipazione alle suddette riunioni può avvenire anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate.

3. Salvo diverse specifiche indicazioni del presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.

4. Il Consiglio Direttivo assume ogni deliberazione utile ed opportuna circa le attività e la gestione della Associazione. In particolare, a mero titolo indicativo:

   - individua la denominazione dell'Associazione in forma abbreviata e tutte le altre modalità da utilizzare per le comunicazioni esterne;
   - nomina il Presidente tra i consiglieri eletti e il Vicepresidente tra i consiglieri designati dalla Capogruppo;
   - ratifica la nomina del Direttore comunicato dalla Capogruppo;
   - cura la gestione dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione;
   - predispone, entro 3 mesi dall'insediamento, gli indirizzi strategici dell'Associazione per il periodo di mandato per perseguire gli scopi e gli obiettivi di cui all'art. 2 entro i limiti delle disponibilità finanziarie ed economiche, previste per ogni esercizio finanziario;
   - definisce annualmente le linee guida che dovranno indirizzare l'attività dell'Associazione, nonché individua le attività di carattere nazionale e generale la cui programmazione e realizzazione è in capo al Direttore;
   - controlla l'efficacia/funzionamento delle attività/convenzioni di carattere nazionale;
   - definisce la ripartizione dei contributi percepiti dall'Associazione tra i singoli Consigli territoriali - tenendo conto
     - delle indicazioni fornite dai medesimi

- del numero dei soci ordinari accertato al 31 ottobre dell'anno precedente, nonché del numero di quelli che hanno effettivamente partecipato alle attività;
- della quota in capo al Consiglio Direttivo stesso per le attività di carattere nazionale e generale di cui al comma che precede;
- dei contributi di competenza delle singole Sezioni/Gruppi;

- delibera criteri e requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e di proposta dei fornitori;
- redige e approva il bilancio preventivo e redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- redige i regolamenti interni e stabilisce i criteri di costituzione, funzionamento e scioglimento di Sezioni/Gruppi, definendo altresì le linee guida per la contribuzione agli stessi, ove superiori a quanto stabilito nel Verbale di Accordo 7 febbraio 2013;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati;
- in caso di gravi irregolarità, delibera il commissariamento dei Consigli territoriali: in questi casi, i componenti dei nuovi Consigli sono provvisoriamente nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica sino alla successiva scadenza elettorale.
- delibera lo scioglimento dei Consigli territoriali al venir meno dei requisiti numerici di cui all'art. 10, 1° comma;
- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- sottopone eventuali modifiche dello Statuto stabilite dalle Fonti Istitutive all'Assemblea dei Delegati;
- delibera su tutti gli atti relativi ad eventuali acquisizioni ed alienazioni dei beni immobili e beni mobili, con facoltà di delega ad altri organi sociali per i beni di minore rilevanza economica, all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali, alla promozione e conduzione di azioni giudiziarie di ogni ordine e grado di competenza civile e penale con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio;
- gestisce il piano degli impieghi temporanei, delle eventuali disponibilità liquide e dei flussi degli esborsi;
- vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e decide su eventuali ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli territoriali;
- delibera sulle sanzioni ai Soci inadempienti nei casi di sospensione per periodi superiori a 3 mesi, delibera l'esclusione dall'Associazione su proposta di un

proprio componente e decide sui ricorsi sottoposti al suo esame, anche se di seconda istanza;

- programma con l'Azienda il processo elettorale secondo le modalità e le previsioni stabilite nel regolamento elettorale;
- ha facoltà di deliberare tipologie di atti e di provvedimenti che comportino impegni economici per i quali il Consiglio può delegare il Direttore;
- garantisce, attraverso idonee forme, l'informativa ai Soci ordinari e all'Azienda in merito alle decisioni assunte, all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario corredato di note integrative, nonché alle deliberazioni assunte dal Corpo Elettorale e dall'Assemblea dei Delegati;
- trasmette annualmente alle Fonti Istitutive un rendiconto finanziario con il dettaglio delle attività svolte;
- ha facoltà di deliberare l'avvio di verifiche ispettive avvalendosi della funzione audit della Capogruppo;
- definisce le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le normative tempo per tempo vigenti;
- definisce il modello organizzativo dell'Associazione nell'ambito delle previsioni statutarie;
- definisce le modalità di pubblicazione delle convocazione e degli atti dell'Assemblea dei Delegati e del Corpo elettorale, ferme restando specifiche esplicite previsioni dello statuto e del regolamento elettorale;
- segnala, con la massima tempestività, ogni variazione nella composizione degli organi sociali centrali alla generalità dei soci ordinari e degli organi sociali territoriali ai soci ordinari dei territori di riferimento, nonché alle Fonti istitutive.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di delibera su tutto quanto non diversamente regolamentato dal presente Statuto.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 8 componenti di cui 5 elettivi.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Qualora, a seguito di cessazione dalla carica di più componenti non sostituibili ai sensi dell'art. 12 c.2, si riducesse la composizione del Consiglio Direttivo al di sotto del numero minimo di validità per le sedute, il Consiglio Direttivo decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo, secondo le modalità previste dal

Regolamento Elettorale; sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

6. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, ha la rappresentanza, anche legale, dell'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, nonché vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

   E' responsabile nei confronti di terzi degli atti e dell'attività dell'Associazione.

   Il Presidente assume, in casi di improrogabili urgenze, sentito il Vice Presidente ed informato il Direttore, le determinazioni che giudichi indispensabili salvo quelle attinenti all'approvazione del bilancio consuntivo ed in ogni caso sottoponendole successivamente alla ratifica nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

8) Direttore

1. Il Direttore:

   - è nominato dal Consiglio Direttivo su comunicazione della Capogruppo;
   - compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
   - in coerenza con le deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
   - predispone per tempo le pratiche da sottoporre al Consiglio Direttivo;
   - redige i verbali del Consiglio Direttivo da sottoscrivere a cura del Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente);
   - attua la gestione della cassa delle risorse finanziarie e patrimoniali per tutte le attività dell'Associazione;
   - informa il Consiglio Direttivo circa l'andamento finanziario dell'Associazione;
   - redige il rendiconto consuntivo per il Consiglio Direttivo e verifica i rendiconti economici di ciascun Consiglio territoriale;
   - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.
   - esegue ogni altra funzione delegata dal Consiglio.

9) Collegio dei Sindaci

1. Il controllo dell'attività dell'Associazione viene esercitato da un collegio sindacale, composto da 5 componenti così suddivisi:

   - 2 eletti dal Corpo elettorale;
   - 3 nominati dall'Azienda.

2. Il Collegio Sindacale nomina al proprio interno il Presidente, controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto, anche attraverso le ispezioni e i riscontri ritenuti opportuni.

   Può partecipare anche in video conferenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e dei Consigli territoriali senza diritto di voto. Presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

10) Consiglio territoriale, Responsabile e relativo Vice

1. Sono costituiti, a condizione che sussista il requisito minimo di almeno 2.000 soci ordinari iscritti in servizio sul territorio di riferimento, i seguenti Consigli Territoriali:

Consigli	Regioni	Sede
Nord-Ovest	Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	TORINO
Lombardia	Lombardia	MILANO
Nord-Est	Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G.	PADOVA
Adriatico	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise	BOLOGNA
Tirreno	Toscana ed Umbria	FIRENZE
Centro	Lazio e Sardegna	ROMA
Sud	Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia	NAPOLI

2. Ogni Consiglio territoriale è costituito da componenti eletti in rappresentanza dei Soci ordinari e da componenti nominati dall'azienda, nelle seguenti misure:

- 5 componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 2.000 a 4.000 soci ordinari in servizio;
- 7 componenti (di cui 1 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da 4.001 a 6.000 soci ordinari in servizio;
- 9 componenti (di cui 2 di nomina aziendale) nei bacini territoriali come sopra definiti e composti da oltre 6.000 soci ordinari in servizio.

3. Ciascun Consiglio territoriale:

   - delibera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo, la programmazione di dettaglio per l'anno successivo dell'attività dell'Associazione per il territorio di competenza, correlando a ciascuna attività prevista gli stanziamenti necessari;
   - predispone il programma di dettaglio di ciascuna attività da realizzare, individua i fornitori in coerenza con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e cura la realizzazione dello stesso;
   - delibera e comunica al Consiglio Direttivo la costituzione di Sezioni/Gruppi sulla base dei criteri definiti dallo stesso, stabilendo l'eventuale contribuzione ove superiore a quella prevista dal Verbale di Accordo 7 febbraio 2013, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;
   - fornisce al Direttore un riepilogo annuale delle attività svolte e dei fornitori utilizzati, con indicazione delle spese sostenute;
   - approva il rendiconto economico di propria competenza e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo;
   - adotta nei confronti dei Soci inadempienti le sanzioni della ammonizione scritta e della sospensione sino a tre mesi e propone al Consiglio Direttivo la sospensione dall'Associazione per un periodo superiore a tre mesi.

4. I componenti del Consiglio nominano il Responsabile e il suo Vice; per tale deliberazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio territoriale è convocato dal Responsabile almeno 7 giorni prima comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione ed ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno 3 componenti.

La partecipazione alle suddette riunioni può avvenire anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

   Le riunioni sono presiedute dal Responsabile o, in sua assenza, dal suo Vice.

7. Le deliberazioni del Consiglio territoriale sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti presenti.

8. Qualora, a seguito di cessazione di più componenti, si riducesse la composizione del Consiglio Direttivo al di sotto del numero minimo per la validità delle sedute, il Consiglio territoriale decadrà e si dovrà procedere al suo totale rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale; sino alla nomina del nuovo Consiglio territoriale il Responsabile in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

9. Il Responsabile:

   a. ha la rappresentanza del Consiglio territoriale
   b. redige i verbali del Consiglio territoriale;
   c. convoca e presiede le sedute del Consiglio territoriale
   d. compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per l'amministrazione dell'Associazione per quanto di competenza;
   e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale per quanto di competenza;
   f. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

11) Attività di audit e di controllo

1. Le attività di audit e di controllo sono assegnate alla competente funzione della Capogruppo.

12) Cariche Sociali

1. Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto:

   - hanno durata pari a quattro anni fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi;
   - sono ricoperte a titolo gratuito.

   Salvo diversa esplicita indicazione del presente Statuto, tutte le cariche sociali hanno carattere elettivo.

2. Ove in corso di mandato vengano a mancare uno o più componenti degli organi collegiali dell'Associazione:
   - se trattasi di componente designato dalla Capogruppo, questa provvede alla sua sostituzione;
   - se trattasi di componente elettivo, si fa luogo a quanto previsto dal Regolamento elettorale.

   Il componente subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.

3. Le cariche di componente il Consiglio Direttivo e il Consiglio Territoriale sono tra loro incompatibili. L'appartenenza al Collegio sindacale e all'Assemblea dei Delegati sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica.

4. La partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale formalmente convocate è assimilata all'attività di Servizio. La partecipazione alle sedute dei Consigli Territoriali formalmente convocate è assimilata all'attività di Servizio, con un limite massimo di 4 riunioni l'anno.

   Per la partecipazione alle attività dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Consigli Territoriali, nonché per ogni altro incarico eventualmente affidato, il mandato è gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da effettuarsi secondo le regole di cui alla policy vigente presso la Capogruppo in materia di missioni e con esclusione del trattamento di diaria.

5. La mancata partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Consiglio Territoriale formalmente convocate

per tre sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.

6. La cessazione del rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento comporta la contestuale decadenza dalla carica.

13) Regolamento elettorale

1. L'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Sindaci e nei Consigli Territoriali avviene secondo quanto previsto dal "Regolamento Elettorale".

2. Hanno diritto di voto, quale Corpo Elettorale, i Soci ordinari iscritti all'Associazione di cui all'art. 3, tali il mese precedente quello della indizione delle elezioni.

3. Le votazioni si svolgono in via informatica – mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo –, o per posta, con garanzia di espressione libera ed anonima del voto.

4. In particolare, votano per posta i Soci ordinari "pensionati" e i Soci ordinari in Servizio qualora non sia possibile utilizzare la procedura di voto informatica o nel caso in cui risultino assenti dal servizio al momento dello svolgimento delle elezioni.

5. Le elezioni devono avere termine 10 giorni prima della scadenza del quadriennio di durata del mandato e si svolgono con l'osservanza delle modalità previste nel Regolamento Elettorale.

6. Il Presidente uscente del "Consiglio Direttivo", entro trenta giorni dalla ricezione del verbale degli esiti elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, convoca gli Organi rinnovati per il loro insediamento e per l'assegnazione delle cariche previste.

14) Patrimonio e Risorse

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi versati rispettivamente dai Soci e dai partecipanti, tra cui Intesa Sanpaolo, le società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e le Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo, dai contributi di altri Enti ed Organismi e di privati; da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi rivenienti da eventuali impieghi di disponibilità e dalle varie attività ed iniziative associative; dai proventi dell'eventuale attività commerciale esercitata ai sensi dell'art. 2, comma 2; dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

2. Il Patrimonio, ivi compresi eventuali utili o avanzi di gestione, e gli altri beni comunque in uso all'Associazione non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto, né possono essere distribuiti o ceduti, a qualsiasi titolo, ai soci durante la vita dell' Associazione.

15) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

   Il bilancio**,** contenente il rendiconto economico-finanziario, deve essere approvato dall'Assemblea dei Delegati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. Ferma restandone l'univocità, il bilancio annuale deve presentare evidenza dell'andamento degli specifici apporti contributivi e delle spese sostenute che devono complessivamente risultare in equilibrio.

16) Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei Delegati, il patrimonio potrà essere devoluto esclusivamente ad attività con finalità analoghe a

quelle statutariamente previste per l'Associazione a favore del personale del Gruppo Intesa Sanpaolo o a fini di solidarietà sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

17) Norme transitorie

1. In relazione all'esigenza di favorire il funzionamento della nuova Associazione, vengono designati da parte delle Fonti Istitutive e dalla data di costituzione della Associazione, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Delegati, il Collegio dei Sindaci ed i componenti dei Consigli Territoriali provvisori che rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio 2016 e decadranno all'atto di insediamento degli organi elettivi.

   I suddetti organi sono composti nel numero complessivo definito per ciascuno di essi rispettivamente dagli artt. 6, 7 e 9 del presente Statuto per l'espletamento delle relative funzioni. I componenti provvisori dei Consigli Territoriali sono pari a 10, di cui 2 di nomina aziendale, per ciascun Consiglio. Nelle more che venga completato il primo processo elettorale, le OOSS firmatarie dell'accordo istitutivo dell'Associazione designano congiuntamente i componenti elettivi.

2. Il Consiglio Direttivo Provvisorio, oltre allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione di cui all'art. 7, deve:

   - favorire la confluenza di attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli esistenti nella nuova Associazione, assumendone le relative delibere;
   - programmare, previo accordo con Capogruppo, indire e gestire il primo processo elettorale sulla base del Regolamento Elettorale sottoscritto delle Fonti Istitutive;
   - nominare il Direttore Provvisorio scelto tra i Soci ordinari con le medesime prerogative del Direttore nominato, in carica fino all'approvazione del bilancio 2016.

   In relazione alla necessità di favorire la confluenza dei Circoli ricreativi esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo al 1° gennaio 2007, è data facoltà al Consiglio Direttivo Provvisorio di deliberare l'accettazione in qualità di soci esterni anche degli iscritti,

alla data di sottoscrizione del presente accordo ai suddetti circoli, privi dei requisiti di Socio ordinario/ Socio familiare dell'Associazione.

Tale facoltà è subordinata all'adozione da parte del Circolo confluente e dell'Associazione delle inerenti delibere con decorrenza della confluenza entro e non oltre il 1° gennaio 2014.

18) Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, lì 29 ottobre 2015